

COMUNE DI CASTELPLANIO

PROVINCIA DI ANCONA

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELPLANIO... PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E RIUSO SITO NEL COMUNE DI CASTELPLANIO.

L'anno duemilaundici, addì ____ - del mese di _____ nella Residenza Municipale del Comune di Castelplanio

TRA

- il Comune di _____ codice fiscale _____, nella persona di _____, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. ___ del _____
- il Comune di _____, codice fiscale _____, nella persona di _____, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. ___ del _____
- il Comune di _____, codice fiscale _____, nella persona di _____, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. ___ del _____
- il Comune di _____, codice fiscale _____, nella persona di _____, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. ___ del _____

i quali dichiarano di agire nell'esclusivo interesse delle amministrazioni che rappresentano.

PREMESSO che il Comune di Castelplanio ha realizzato unitamente ai Comuni di Rosora, Maiolati Spontini, Serra San Quirico, Poggio S. Marcello, Mergo, Castelbellino, Monte Roberto, San Paolo di Jesi e Staffolo, tutti appartenenti all'area CIS (Consorzio Intercomunale Servizi della media Vallesina), su mandato del CIR33 (Consorzio Intercomunale Rifiuti – Vallesina-Misa) un Centro Intercomunale per la Raccolta Differenziata dei rifiuti, sito in via Brodolini (Località Pozzetto), al fine di ottenere con tale struttura significativi risultati qualitativi e quantitativi nell'ambito del recupero dei rifiuti;

PRESO ATTO che negli incontri intercorsi tra i Comuni interessati alla gestione del nuovo centro Ambiente si è convenuto di attribuire al Comune di Castelplanio la qualifica di Ente capofila e l'onere della relativa gestione, in attesa che il Consorzio CIR33 Vallesina Misa, o altra autorità successivamente individuata, vi provveda direttamente;

PRESO ATTO, al riguardo, che l'utilizzo del Centro Ambiente prevede la gestione associata tra i Comuni, in modo da ripartirne i costi ed i benefici, suddividere i quantitativi di rifiuti conferiti per l'attribuzione degli stessi ad ogni Comune aderente, anche ai fini delle comunicazioni previste dalla legge in materia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le finalità della presente convenzione consistono nella gestione, all'interno del territorio di pertinenza del Consorzio obbligatorio CIR 33 Vallesina Misa di Jesi, del

nuovo Centro Ambiente e Riuso per la raccolta ed il recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, realizzato a Castelplanio, in via Brodolini, loc. Pozzetto, ponendolo a servizio dei Comuni di Castelplanio, Rosora, Maiolati Spontini, Serra San Quirico, Poggio S. Marcello, Mergo, Castelbellino, Monte Roberto, San Paolo di Jesi e Staffolo, in collaborazione con il citato Consorzio obbligatorio CIR 33 Vallesina Misa di Jesi dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Ancona ATO2, al quale detta struttura verrà ceduta quando lo stesso provvederà, per norma di legge o per volontà comune, alla gestione dei rifiuti in questo ambito.

2. I Comuni promotori della iniziativa sono Castelbellino, Castelplanio, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Poggio S. Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico e Staffolo. Il Comune gestore del servizio, quale capofila, è Castelplanio. Allo stesso è affidato, altresì, l'incarico di provvedere a tutte le operazioni gestionali, nonché presentare eventuali richieste di finanziamento, contributi e/o liberalità, destinati alle finalità della presente convenzione, anche a nome e per conto degli altri Comuni aderenti.
3. La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre, con possibilità di recesso da ognuna delle parti, da comunicarsi sei mesi prima della fine di ciascun anno solare. In caso di recesso, il Comune che recede non ha diritto ad alcun rimborso riguardante i costi sostenuti in fase di realizzazione, nonché per la successiva gestione del Centro Ambiente. Alla scadenza del termine, la convenzione potrà essere rinnovata solo previo ufficiale assenso delle parti. La presente convenzione cesserà di produrre effetti dal momento in cui la gestione dei rifiuti, così come oggi organizzata o nelle forme che essa assumerà nel tempo, passerà per delega o per imposizione di legge al Consorzio obbligatorio per i rifiuti o altro Ente o Società individuati sulla base delle norme vigenti o che verranno emanate. Qualora un Comune, che non abbia partecipato alle spese di costruzione, ovvero non abbia aderito alla gestione sin dall'avvio, chieda di partecipare alla convenzione associata del Centri Ambiente, potrà farlo previo assenso della Commissione dei Sindaci, la quale stabilirà le relative condizioni.
4. Il Comune gestore, su richiesta dei Comuni aderenti, provvederà ad inviare le copie degli atti relativi all'attività convenzionata, assunti dai propri organi amministrativi. Per le consultazioni, le verifiche e il controllo della gestione, è istituita una Commissione formata dai Sindaci o dagli Assessori competenti dei Comuni convenzionati, presieduta dal Sindaco del Comune capofila. La Commissione è convocata almeno due volte l'anno dal Sindaco di Castelplanio e si riunisce inoltre ogni qualvolta almeno tre dei suoi componenti ne ravvisi l'opportunità, facendone richiesta al Comune capofila, che provvede alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta stessa. Alla Commissione competerà le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi, la loro eventuale modifica e/o integrazione, compreso il servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti e del verde da effettuare presso ciascun Comune aderente.
5. Le spese di gestione verranno fissate in sede di bilancio di previsione e determinate a consuntivo per ogni anno solare, quindi ripartite, detratte delle eventuali entrate e/o contributi vari, tra i Comuni aderenti, in base alla popolazione servita e al criterio della distanza della stessa rispetto all'Ecocentro (così come indicato del piano di gestione) con le seguenti modalità:

- a) gli utenti (popolazione) appartenenti ad ogni Comune vengono suddivisi in quattro categorie, in rapporto alla distanza dal Centro Ambiente: tali categorie vengono individuate come segue:
1. coinvolti;
 2. interessati;
 3. poco interessati;
 4. scarsamente interessati:
- 1.1 i coinvolti sono quelli più vicini o meglio collegati al Centro Ambiente, residenti nelle frazioni di Pozzetto, Moie di Maiolati Spontini, Borgo Loreto, Macine, Angeli di Rosora, Angeli di Mergo e Stazione di Castelbellino, i quali vengono ponderati al 100% della popolazione complessiva nel calcolo per la ripartizione dei costi;
 - 1.2 gli interessati sono i residenti nei capoluoghi di dette frazioni, con l'aggiunta di Poggio San Marcello e le Frazioni di Pianello Vallesina del Comune di Monte Roberto, Scisciano, e Scorcelletti del Comune di Maiolati Spontini, Pantiere di Castelbellino, i quali vengono ponderati al 60% della popolazione complessiva nel calcolo per la ripartizione dei costi;
 - 1.3 i poco interessati sono i residenti nella frazione Stazione del Comune di Serra San Quirico, i quali vengono ponderati al 40% della popolazione complessiva nel calcolo per la ripartizione dei costi;
 - 1.4 gli scarsamente interessati, solo i residenti a San Paolo di Jesi e Staffolo, il Capoluogo di Serra San Quirico ed alcune sue frazioni, i quali vengono ponderati al 20% della popolazione complessiva nel calcolo per la ripartizione dei costi.

L'appartenenza alle varie categorie, sopra indicate, di ogni frazione o località dei Comuni aderenti, può essere modificata secondo le oggettive rilevazioni sull'utilizzo della struttura, dopo valutazione della Commissione di cui al precedente art. 4. Si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, che ogni Comune dovrà comunicare a Castelplanio. La popolazione residente in area vasta viene considerata nel calcolo della popolazione residente nei rispettivi capoluoghi.

Ai costi di gestione è aggiunta la spesa per il conferimento degli ingombranti non riciclabili e degli scarti verdi (sfalci d'erba e potature) conferiti direttamente dagli utenti e pesati con il sistema elettronico. Ogni Comune sosterrà la spesa conseguente in base alle quantità effettivamente scaricate dai propri concittadini. Il costo unitario è ottenuto dal rapporto tra il costo complessivo (trasporto e smaltimento) e la quantità totale del materiale pesato.

Il Comune capofila provvede al finanziamento di tutte le spese di gestione e al recupero della quota a carico dei Comuni convenzionati, trasmettendo a questi ultimi in tempo utile il preventivo e il rendiconto della spesa. La liquidazione della quota annua, a ciascun Comune spettante, verrà liquidata in tre rate anticipate (da versare entro 30 giorni dall'inizio di ogni trimestre): il saldo a conguaglio sarà versato entro 30 giorni dalla presentazione del bilancio consuntivo, approvato dalla Commissione dei Sindaci.

6. Nel bilancio gestionale verranno inclusi gli eventuali costi relativi all'acquisto di attrezzature ed apparecchiature, oltre alle spese per la manutenzione, nonché per la realizzazione di opere, il tutto al netto di eventuali contributi o liberalità che verranno introitati dal Comune capofila.
7. La gestione convenzionata deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi degli enti partecipanti: ciascun ente convenzionato ha diritto di sottoporre agli altri proposte e problematiche attinenti l'attività convenzionata.
8. Le modalità di conferimento e di pesatura dei rifiuti, l'attribuzione dei punteggi per l'erogazione del "premio o incentivo", già oggetto del Regolamento dell'Ecocentro, possono essere modificate dalla Commissione dei Sindaci, la quale provvede ad adeguarle secondo le necessità e le varie opportunità commerciali. I singoli Comuni convenzionati hanno la facoltà di istituire o meno il "premio o incentivo" e di determinarne l'ammontare. Sarà cura di ogni Comune, sulla base dei dati che verranno trasmessi dal Comune capofila, provvedere alla liquidazione del premio ai singoli utenti.
9. Contestualmente all'approvazione della presente Convenzione, ogni Comune, al fine di uniformare i Regolamenti comunali del servizio di Igiene Urbana per il conferimento dei rifiuti ed altri materiali presso il Centro Ambiente Intercomunale, approva il Regolamento stralcio per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
10. Le parti convengono che le eventuali controversie fra gli Enti convenzionati, in ordine al servizio oggetto della presente Convenzione, dovranno essere risolti bonariamente nell'ambito della Commissione di cui al punto 4.